



Saluzzo, lì 20 maggio 2021

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 31/21/FISC

SICUREZZA SUL LAVORO: PERCHÈ NON CONVIENE SOTTOVALUTARLA?

A seguito di alcuni recenti controlli che si sono verificati presso le aziende clienti riteniamo opportuno riepilogare i principali adempimenti e relative sanzioni.

La figura chiave è il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); è la **persona fisica** in possesso di capacità e requisiti professionali che collabora con il Datore di Lavoro per la **valutazione dei rischi** presenti in azienda.

La designazione del RSPP costituisce un obbligo non delegabile del Datore di Lavoro come previsto dall'art. 17 del D. Lgs 81/2008, la cui **mancata individuazione** può determinare l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 Euro.

Il ruolo del RSPP può essere esercitato dal:

- **lavoratore** designato dal Datore di Lavoro in possesso di specifiche competenze e che soddisfi i requisiti di cui all'art 32 D. Lgs 81/2008;
- **professionista** esperto in materia di sicurezza aziendale ed in possesso delle capacità e dei requisiti richiesti dalla normativa;
- **Datore di Lavoro.**

Ai sensi dell'art. 31 D. Lgs 81/2008 le capacità ed i requisiti professionali del RSPP, sia esso interno che esterno, devono essere adeguati alla **natura dei rischi** presenti sul luogo di lavoro e relativi alle **attività lavorative**, ossia, tenendo presente non solo il codice ATECO aziendale, ma altresì quanto emerso dalla valutazione dei rischi.



Il Datore di Lavoro può svolgere **direttamente** i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in caso di aziende:

- artigiane o industriali, che occupano fino a 30 lavoratori;
- agricole o zootecniche, che occupano fino a 10 lavoratori;
- ittiche, che occupano fino a 20 lavoratori;
- altri settori, che occupano fino a 200 dipendenti, ad esclusione di aziende caratterizzate da rischi elevati.

Il Datore di Lavoro che intende svolgere le funzioni di RSPP deve seguire un apposito **corso di formazione** in materia di prevenzione e protezione dei rischi con verifica dell'apprendimento, classificato in base alla natura del rischio presente in azienda. La **durata dei corsi** è infatti articolata in moduli (ai sensi dell'Accordo assunto in sede di Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011) in base ai livelli di rischio: 16 ore (rischio basso); 32 ore (rischio medio); 48 ore (rischio alto); con **aggiornamento quinquennale** di 6 ore (rischio basso); 10 ore (rischio medio); 14 ore (rischio alto).

In caso di **mancata formazione** del Datore con ruolo di RSPP sono previste - a carico del Datore di Lavoro - le seguenti sanzioni: arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro (art. 34 c.2 D. Lgs. 81/2008).

Infine, nel caso di **RSPP non Datore di Lavoro**, la formazione è articolata in tre distinti moduli (accordo Conferenza Stato Regioni 07 luglio 2016): il Modulo A (28 ore) di base; il modulo B (48 ore + 12/16 ore per corsi di specializzazione) correlato ai rischi presenti sul luogo di lavoro; il Modulo C (24 ore) corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La normativa prevede, inoltre, l'obbligo di aggiornamenti quinquennali in base ai livelli di rischio. La mancanza di formazione del RSPP interno all'azienda prevede in capo al Datore di Lavoro l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.474,21 a Euro 6.388,23 (art. 37 comma, 1 D. Lgs. 81/2008).

In presenza di più amministratori è opportuno assegnare la delega alla sicurezza, in qualità di Datore di Lavoro, **ad un singolo amministratore** in quanto in caso contrario, per ogni violazione in ambito sicurezza sul lavoro, gli ispettori competenti tendono ad **irrogare le sanzioni ad ogni amministratore**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore precisazione.